



UFFICIO DEL SINDACO

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le corti d'Assise d'Appello Iscrizione negli Elenchi Comunali BIENNIO 2027/2028

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 Maggio 1951 n. 102, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951 n. 1324, 5 Maggio 1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 gennaio 1957;
Vista la Legge 24 MARZO 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n.31, pubblicata sulla G.U. del 29/03/1978

RENDE NOTO

che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, non più tardi del mese di Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.
2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
 - a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) buona condotta morale;
 - c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise
 - e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
 - a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
 - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine congregazione.

Per qualsiasi informazione e presentazione della relativa domanda rivolgersi all'Ufficio Elettorale nell'orario di apertura al pubblico.



IL SINDACO
F.to Avv. Alberto Morano -
IL RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE
F.to Alfredo Cutellè -

OGGETTO: domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a Laureana di Borrello in via _____ n. _____
tel. _____ cell. _____
e-mail _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 21 L. 10/04/1951, n. 287 e successive modificazioni, di essere iscritto negli elenchi integrativi dei:

- ☐ giudici popolari di Corte d' Assise (titolo di studio richiesto: Licenza Media Inferiore)
- ☐ giudici popolari di Corte d' Assise d'Appello (titolo di studio richiesto: Licenza Media Superiore)

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto dichiara:

- ✓ di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____
- ✓ di esercitare la seguente professione: _____
- ✓ di essere in possesso della cittadinanza italiana
- ✓ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
- ✓ di essere di età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65
- ✓ di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente normativa

Laureana di Borrello _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

IL RICHIEDENTE

DESCRIZIONE L'Albo dei Giudici Popolari è un elenco di cittadini che, in possesso dei requisiti di legge, hanno presentato domanda per essere designati quali giudici popolari presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado. Descrizione del servizio. Gli albi dei Giudici Popolari vengono aggiornati ogni 2 anni (negli anni dispari: 2015-2017-2019-2021 ...) da una Commissione comunale, composta dal Sindaco e da due Consiglieri Comunali, che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale. La Commissione può anche procedere all'iscrizione d'ufficio di cittadini in possesso dei requisiti richiesti. A coloro che vengono proposti d'ufficio viene inviata un'apposita cartolina, che deve essere restituita con le notizie in essa richieste.

REQUISITI Per i Giudici Popolari per le Corti di Assise:

- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- Buona condotta morale
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- Diploma di scuola media inferiore

Per i Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello:

- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- Buona condotta morale
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- Diploma di scuola media Superiore

NON POSSONO ASSUMERE L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

COME ISCRIVERSI Per l'iscrizione è necessario presentare domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari. Il modulo deve essere compilato e consegnato all'ufficio protocollo del Comune di Laureana di Borrello (RC), allegando copia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità...).

AGGIORNAMENTO ELENCHI entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio; 2) entro il mese di giugno deve essere costituita la commissione comunale, composta dal sindaco, o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali; 3) entro il 30 agosto la commissione provvede alla formazione dei due elenchi; 4) entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise; 5) dal 15 settembre al 30 ottobre la commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza; 6) entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto; 7) entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise; 8) ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989. L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni". L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".